

6. SCOSTAMENTO NON GRAVE E DURC

Con l'interpello n. 3/2025 il Ministero del Lavoro ha dato risposta a un quesito su come interpretare la nozione di «scostamento non grave», di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, in particolare nei casi di situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), essendo l'omissione contributiva già stata sanata.

In buona sostanza, è stato chiesto se, ai fini della regolarità, basti pagare il dovuto omesso o siano dovuti anche gli accessori, computandosi i medesimi nel calcolo dello scostamento non grave che non impedisce il rilascio del DURC.

Ricordando che le norme di riferimento individuano in 150 euro l'importo, inclusi contributi e accessori di legge, il Ministero conclude che, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello scostamento non grave.